

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Le Società - Classificazioni

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo i due principali modelli societari all'interno delle rispettive categorie di società, cioè di persone e di capitali.

In particolare, andremo ad approfondire quindi:

- la nozione di società semplice
- la nozione di società per azioni

Bene, non ci resta che cominciare...

La società semplice

La qualifica di semplice per una società si determina dal fatto che il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni conferiti ai sensi dell'art. 2251 cod. civ. L'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese è comunque richiesta, ma esclusivamente al fine di pubblicità-notizia. La caratteristica principale consiste nel fatto che essa può avere ad **oggetto** esclusivamente un'**attività** di **natura economica** lucrativa **non commerciale**.

La **sfera di applicazione** delle società semplici può **estendersi**, pertanto, all'esercizio di:

- attività **agricole** (con alcune limitazioni)
- attività di **gestione di immobili** (non a mero scopo di godimento)

Posta la formulazione dell'art. 2331 cod. civ., per **esclusione**, si deve ritenere che la società semplice **non** abbia **personalità giuridica**. Infatti, questo articolo usa il termine "personalità" solo con riferimento alle società per azioni e per le altre società di capitali o cooperative, ma non per le società di persone.

La società semplice - L'identificazione della società semplice e il capitale sociale

La società si **identifica** per il tramite della **ragione sociale**. Benché il legislatore non ne faccia espressa menzione, anche la società semplice deve avere una ragione sociale.

Applicando analogicamente l'art. 2292 cod. civ. si ritiene che la ragione sociale debba contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.

Il **capitale sociale** esprime in termini monetari il **valore dei conferimenti** dei soci. Questi, insieme, costituiscono il fondo sociale.

Il capitale sociale si distingue dal **patrimonio sociale**, che è costituito dal complesso di **attività e passività della società** effettivamente esistenti in un dato momento. Capitale e patrimonio sociale potranno coincidere solo nella fase iniziale della società.

La società semplice - Status di socio

Lo status di socio si acquista con la costituzione della società.

Spettano, quindi, al **socio** diritti ed obblighi espressamente previsti dalla legge, tra cui il **diritto** di:

- **amministrare** la società
- **voto**
- **controllare l'operato** degli amministratori
- **dividere** gli utili

Il socio ha l'**obbligo** di eseguire i conferimenti.

Il socio **non** può utilizzare il **patrimonio** sociale per **fini estranei** a quelli della società.

La società semplice – Amministrazione

Ciascun **socio** della società semplice, ai sensi dell'art. 2257, co.1, ha il **potere di amministrare** la società, con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci. L'atto costitutivo può tuttavia riservare l'amministrazione solo ad alcuni soci. Il sistema cd. legale, in quanto previsto dal codice, di amministrazione disgiuntiva può essere derogato dalla volontà delle parti che possono stabilire una forma di **amministrazione congiunta**, la quale dovrà:

- prevedere il **consenso** di **tutti i soci amministratori** (o della maggioranza, se così pattuito) per il compimento delle operazioni sociali
- i **singoli amministratori non possono compiere da soli** nessun atto, salvo che, ai sensi dell'art. 2258, co.3, cod. civ., vi sia urgenza di evitare un danno alla società

Se l'**amministrazione** è affidata **disgiuntamente** ad **uno solo** dei **soci**, gli altri soci **non possono interferire, né opporsi** alle sue operazioni.

L'**amministratore** è colui che – internamente – ha la **gestione** dell'impresa collettiva.

La società semplice - Amministrazione - Rappresentanza e responsabilità

Il **rappresentante** è invece colui che ha il potere di **esprimere esternamente la volontà sociale**, di agire nei confronti dei terzi in nome della società. Il rappresentante, in genere, ma non necessariamente, è anche **amministratore** della società. Tuttavia, può capitare che uno o più amministratori siano privi di capacità rappresentativa.

La **responsabilità** degli amministratori, invece, **può essere** fatta valere **se** sono rispettati i presupposti dell'azione di cui all'art. 2260, co, 2, cod. civ.

Questi, in particolare, sono:

- l'**inadempimento**, da parte degli amministratori, degli "obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale"
- il **danno subito** dalla società come conseguenza immediata e diretta del suddetto inadempimento

Sono **legittimati** a proporre tale **azione**:

- i **nuovi amministratori**, se i precedenti sono stati già revocati
- gli **amministratori** non inadempienti
- i **soci**

La ragione per cui si agisce è ottenere la condanna al risarcimento del danno da parte degli amministratori. Essi sono solidalmente responsabili, salvo che forniscano la prova di avere diligentemente amministrato e vigilato.

La società semplice - Volontà e rapporti tra i soci

Per la **società semplice** il codice **non** prevede l'esistenza di un'**assemblea**.

La fase di **raccolta delle volontà** dei soci può avvenire, pertanto, anche **separatamente**. Si discute se le **decisioni** debbano **essere** sempre o meno **prese all'unanimità**, oltre le ipotesi espressamente previste dalla legge, come ad es. scioglimento, nomina e revoca dei liquidatori, modificazioni del contratto sociale.

In effetti, in determinati casi, la legge stabilisce che sia sufficiente la **maggioranza** dei soci, criterio che prevale anche nei casi in cui manchi una espressa previsione normativa.

Ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. ciascun socio ha **diritto di percepire gli utili** dopo l'approvazione del rendiconto. L'art. 2263 cod. civ., inoltre, dispone che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono **proporzionali** ai conferimenti. Pertanto, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si **presumono eguali**.

Per il socio che ha conferito la propria opera, la parte spettante, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Infine, se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei **guadagni**, nella **stessa misura** si presume che debba determinarsi la partecipazione del socio alle **perdite**.

La società semplice – Responsabilità

Nella **società semplice**, per le obbligazioni contratte dai soci amministratori che hanno la rappresentanza, **rispondono**:

- la società con il **patrimonio sociale**
- i **soci** che **hanno agito in nome e per conto** della società (responsabilità diretta, personale, illimitata e solidale). L'art. 2268 cod. civ. prevede un ridotto **beneficio di escussione**. Il socio a cui venga richiesto il pagamento di debiti sociali, infatti, può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi
- gli **altri soci (salvo patto contrario)**. La responsabilità degli altri soci ha carattere sussidiario e scatta nel momento in cui per i creditori sociali non risulta agevole agire sul patrimonio della società.
Il patrimonio della società semplice è insensibile alle pretese dei creditori personali dei soci. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se i beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. A detta liquidazione la società deve provvedere entro tre mesi dalla domanda. Quest'ultima ipotesi è espressamente esclusa per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, per le quali vige la regola opposta, in quanto il creditore particolare non può, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio.

L'articolo 2271 cod. civ. stabilisce, inoltre, che non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

La società semplice - Scioglimento

Il rapporto sociale può **sciogliersi** con riferimento:

- ad un **solo socio**, qualora la sua partecipazione debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale alla prosecuzione della società. Tuttavia, di regola, opera il principio di conservazione anche per le società costituite da due soli soci. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio non determina automaticamente lo scioglimento della società, il quale, ai sensi dell'art. 2272 cod. civ., si verificherà soltanto, se la pluralità dei soci non verrà ricostituita dal socio superstite entro il termine di sei mesi. Con riferimento al singolo socio, in particolare, lo scioglimento può avvenire per morte, per recesso volontario del socio e per esclusione ad opera degli altri soci, quando ricorrano i presupposti di legge (es.: per mancato adempimento dei conferimenti)
- nei confronti di **tutti i soci**. In questo caso lo scioglimento avviene:
 - di diritto
 - per decorso del termine
 - per conseguimento dell'oggetto sociale
 - per volontà di tutti i soci per il venir meno della pluralità dei soci, se non è ricostituita nel termine di sei mesi
 - e per le altre cause previste nel contratto sociale

La società semplice - Liquidazione

Verificatasi la **causa di scioglimento**, la società non cessa subito di esistere, ma si **apre la liquidazione**.

La società **continua ad esistere** ai soli fini della **liquidazione**, che ha lo scopo di convertire il patrimonio sociale in danaro per estinguere i debiti sociali.

Nell'ipotesi in cui i **liquidatori** compiano **nuove operazioni**, diverse da quelle strettamente funzionali alla liquidazione, essi non vincolano la società, ma, ai sensi dell'art. 2279 cod. civ., **rispondono personalmente e solidalmente** per gli affari intrapresi.

La società per azioni – Nozione

La società per azioni rappresenta la tipica figura di società di capitali.

È una tipologia di società predisposta per l'esercizio di imprese di grandi dimensioni. Si definisce tale la **persona giuridica** che **esercita attività economica**, e le cui **quote sono rappresentate da azioni**.

L'articolo 2325 cod. civ., con riferimento alle **obbligazioni sociali**, contratte dalla società per azioni, prevede che **risponda solo la società con il suo patrimonio**, con conseguente limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito.

L'art. 2327 cod. civ., così modificato dal D.L. 91/2014, convertito nella L. 116/2014 dispone che il **capitale sociale non possa essere inferiore a cinquantamila euro**. In precedenza, era di centoventimila euro.

La società per azioni – Costituzione

La s.p.a. si **costituisce** quando si verificano due adempimenti:

- **stipula dell'atto costitutivo**
- **iscrizione della società nel registro delle imprese**. Per le s.p.a. l'iscrizione è una forma di **pubblicità costitutiva**

L'art. 2329 richiede **tre condizioni** nella fattispecie costitutiva della s.p.a.:

- **l'intera sottoscrizione** del capitale sociale
- il versamento di **almeno il venticinque per cento** dei conferimenti in danaro dei soci (od il loro intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale) e il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2342, 2343 e 2343 ter cod. civ.
- **l'esistenza** delle **autorizzazioni** e delle altre **condizioni richieste da leggi** speciali (es. le società bancarie e assicuratrici)

Ai sensi dell'art. 2328 cod. civ. la s.p.a. **può essere costituita per contratto** o per **atto unilaterale**. **Entrambi i documenti** si compongono di:

- **l'atto costitutivo** dove si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale
- lo **statuto** dove sono riportate le norme che disciplinano il funzionamento della società

La società per azioni – Iscrizione nel registro delle imprese e nullità

Ai sensi dell'art. 2330, co.1, del cod. civ., così come modificato dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, **l'atto costitutivo** deve essere **depositato** entro dieci giorni dalla stipula, dal notaio o dagli amministratori **presso l'Ufficio del Registro delle imprese** nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo.

L'iscrizione nel registro delle imprese è l'elemento che **determina la costituzione** della s.p.a. Con essa, ai sensi dell'art. 2331 cod. civ., la società **acquista la personalità giuridica**.

La **nullità** della società, successivamente all'iscrizione, **può essere dichiarata** solo nei casi tassativamente elencati dall'articolo 2332 cod. civ., ovvero:

- **mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico**
- **illiceità dell'oggetto sociale**
- **mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale**

Gli **effetti** della dichiarazione di nullità sono fissati sempre dall'art. 2332 cod. civ. Viene stabilito che:

- la nullità **non possa essere dichiarata** quando la causa di essa sia **stata sanata** e la relativa eliminazione risulti iscritta nel registro delle imprese
- la dichiarazione di nullità ha **efficacia** dal **momento** in cui **viene dichiarata**, per cui non pregiudica l'efficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. Il legislatore, così facendo, ha voluto escludere la retroattività della dichiarazione di nullità, partendo dal presupposto che prima di tale dichiarazione si sia verificata una certa attività sociale, per cui è necessario tutelare gli eventuali creditori
- i **soci non sono liberati** dall'obbligo dei **conferimenti** fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali
- la **dichiarazione di nullità opera** come **causa di scioglimento** della società, per cui la sentenza che dichiara la nullità apre la liquidazione e deve provvedere alla nomina dei liquidatori. I beni sociali, pertanto, non potranno essere ripartiti fra i soci se non dopo che i creditori della società siano stati soddisfatti

La società per azioni – I conferimenti

Ai sensi dell'art. 2342 cod. civ., se nell'**atto costitutivo** non è stabilito diversamente, il **conferimento** deve farsi in **danaro**.

Qualora l'atto costitutivo lo consenta, sono quindi altresì ammissibili apporti aventi ad oggetto beni materiali o immateriali valutabili in denaro o crediti. Le prestazioni di opera o di servizi possono, invece, formare oggetto di conferimento solo in maniera accessoria. Ad ogni modo, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente effettuati al momento della sottoscrizione. L'art. 2343 cod. civ. prevede un procedimento di stima volto ad evitare una sopravvalutazione dei conferimenti in natura e la conseguente emissione di azioni per un valore maggiore rispetto a quello dei beni conferiti.

Sussiste, inoltre, in capo ai **soci l'obbligo**:

- **di versare il 25%** del loro ammontare presso un istituto di credito **in sede di costituzione**
- **di conferire la restante** parte dell'apporto promesso, **su richiesta** degli amministratori che possono esigerla, una volta sorta la società, in qualsiasi momento

Per quanto concerne il versamento dei conferimenti per l'ipotesi di s.p.a. con **unico socio**, la normativa prevede che:

- in sede di costituzione per atto unilaterale, il **versamento integrale all'atto della sottoscrizione**
- in caso di **sopraggiunta unicità** del socio (per il venir meno della pluralità), il versamento dei conferimenti ancora dovuti nel **termine di novanta giorni**

La società per azioni – Status di socio

Lo **status di socio** di una s.p.a. si acquista con il **possesso dei titoli azionari** in cui sono documentati la qualità di socio e la quota di partecipazione.

Tra i **diritti del socio**, si distinguono:

- diritti **patrimoniali** (diritto al dividendo, diritto alla ripartizione del residuo attivo, diritto di opzione)
- diritti di **amministrazione** (diritto di intervento alle assemblee, diritto di voto)

Costituiscono **obblighi** dei soci:

- l'esecuzione dei **conferimenti**
- le **prestazioni accessorie** non consistenti in danaro, eventualmente stabilite dall'atto costitutivo

Lo **status di socio cessa** per volontà:

- **della società** (es. per trasferimento coattivo delle azioni del socio moroso)
- **del socio** (es. per l'esercizio del diritto di recesso)
- **di terzi** (es. per espropriazione mobiliare su istanza dei creditori particolari del socio)

La società per azioni – L'elemento patrimoniale e le riserve

L'elemento patrimoniale di una società per azioni si divide in:

- **patrimonio sociale** che è costituito dal complesso di attività e passività della società in un dato momento. Esso, quindi, varia in relazione alle vicende della società
- **capitale sociale** che corrisponde al valore in denaro dei conferimenti degli azionisti, quale risulta dalla valutazione fatta nell'atto costitutivo. Può essere variato solo mediante apposite delibere

L'art. 2430 cod. civ. stabilisce che dagli **utili netti annuali deve essere dedotta una somma** corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Detta somma costituisce il fondo di **riserva-legale**, in quanto imposto dalla legge. Questo fondo è infruttifero per i soci e non può mai essere distribuito come utile. Esso può essere diminuito, per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, ma deve essere reintegrato non appena le condizioni della società lo consentano. Oltre alla riserva legale, occorre ricordare la riserva **facoltativa** straordinaria e la **riserva statutaria**.

È definita riserva occulta, invece, quella risultante dall'espedito contabile di stimare talune attività sociali ad un valore inferiore a quello effettivo, al fine di dissimulare utili effettivamente conseguiti per evitare la loro distribuzione agli azionisti o per sottrarli alla tassazione fiscale.

La società per azioni – Bilancio di esercizio e in forma abbreviata

Il **bilancio** di esercizio è il **documento contabile** che, ai sensi dell'art. 2423, co.2, cod. civ. rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio stesso.

Con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 è stata recepita la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e ai bilanci consolidati che ha introdotto alcune semplificazioni per le imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelle di dimensioni maggiori.

Sono stati modificati, infatti, gli artt. 2423 e ss. cod. civ. che contengono i principi e le disposizioni in materia di:

- **redazione del bilancio**
- **schemi di conto economico**
- **stato patrimoniale**
- **informativa di bilancio**
- **i criteri di valutazione applicabili alle voci ivi iscritte**

In via preliminare il legislatore ha individuato **tre tipologie di imprese** distinguendo tra **micro, piccole e grandi** imprese e prevedendo, per ciascuna di esse, differenti obblighi in tema di redazione del bilancio di esercizio.

Il **bilancio in forma abbreviata** è stato previsto per le **società che non superano determinate dimensioni**, calcolate in base a parametri riferiti:

- all'**attivo patrimoniale**: 4.400.000 euro
- al **numero dei dipendenti**: n.50
- al **fatturato**: 8.800.000 euro

La riforma del 2003 ha modificato l'istituto del bilancio in forma abbreviata, prevedendo un ampliamento delle ipotesi in cui sono ammessi il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato.

La società per azioni – Organi della società

La s.p.a., come le altre persone giuridiche, svolge la propria attività attraverso degli **organi**.

Essi sono:

- **l'assemblea degli azionisti**. L'assemblea è l'organo deliberativo interno della società e, pertanto, rappresenta la riunione dei soci, dei quali manifesta la volontà all'esterno. Si distinguono vari tipi di assemblee: in base alla composizione si distingue tra **assemblea generale**, alla quale intervengono tutti i soci, e **assemblea speciale**,

ove intervengono solo alcune categorie di azionisti (es.: possessori di azioni privilegiate). In base all'oggetto della deliberazione si distingue fra **assemblea ordinaria**, convocata almeno una volta all'anno e che delibera sulla gestione normale della società, e **assemblea straordinaria**, che delibera su argomenti particolari: modificazioni dell'atto costitutivo, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori (artt. 2364-2365)

- **l'organo amministrativo.** Gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione esclusiva dell'impresa sociale. Il numero degli amministratori della società è indicato nell'atto costitutivo. Al riguardo sono possibili due soluzioni: un **amministratore unico** o **più amministratori**, che costituiscono il consiglio di amministrazione. Gli amministratori non possono durare in carica per più di un triennio. Essi sono, tuttavia, rieleggibili. Essi hanno la funzione di **gestire** la società, di **eseguire** la volontà dell'assemblea, **curare** la tenuta dei libri contabili, ecc. Gli amministratori, inoltre, sono responsabili, verso la società, verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, verso i singoli soci e terzi non creditori direttamente danneggiati per dolo o colpa
- **l'organo di controllo.** Nell'ambito del sistema tradizionale, il collegio sindacale è l'organo di controllo interno delle s.p.a., con funzioni di vigilanza sulla gestione della società. Dopo la riforma del 2003, il collegio sindacale non esercita più il controllo contabile, affidato ad una società di revisione o ad un revisore esterni alla società. Il collegio sindacale è un **organo necessariamente collegiale**, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati tra i soci o tra persone estranee. A norma dell'articolo 2397, come modif. dal D.Lgs. 39/2010, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti del collegio devono avere i requisiti di idoneità

Al sistema di **amministrazione tradizionale** (consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno), la riforma del 2003 ha affiancato:

- un sistema cd. **dualistico** (fondato su di un Consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza)
- un sistema cd. **monistico** (caratterizzato da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo nominato al suo interno)

La società per azioni - Scioglimento

Ai sensi dell'art. 2484 cod. civ., la s.p.a., così come le altre società di capitali, si **sciogliono** per le cause ivi indicate. In particolare, il legislatore ha individuato le seguenti ipotesi:

1. per il **decorso del termine**
2. per il **conseguimento** dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie
3. per l'**impossibilità** di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea
4. per la **riduzione del capitale** al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter cod. civ.
5. nelle **ipotesi** previste dagli articoli 2437 quater e 2473 cod. civ. di impossibilità di rimborsare al socio che recede la quota o le azioni che rappresentano la sua partecipazione
6. per **deliberazione dell'assemblea**
7. per **le altre cause** previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- 7.bi per **l'apertura della procedura** di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata

Nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) gli effetti dello scioglimento si manifestano dalla data d'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Nell'ipotesi prevista dal numero 6), invece, dalla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i due principali modelli societari all'interno delle rispettive categorie di società di persone e di capitali.

In particolare, abbiamo trattato:



- la nozione di società semplice
- la nozione di società per azioni

Grazie per l'attenzione!